



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 9 Luglio 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

1) ILVA: LA CONSULTA DECIDE SULL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DELLA PUGLIA E DI ARCELOR-MITTAL ITALIA SPA

Questa la questione all'esame della Corte costituzionale nella camera di consiglio del 16 LUGLIO 2019.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul [sitowww.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce “calendario dei lavori”.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce “atti di promovimento”.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 9 luglio 2019

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981 / 064698224 / 064698511



Aggiornamento del 5 luglio 2019

CAMERA DI CONSIGLIO 16 LUGLIO 2019

DELIBAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, ISCRITTO AL N. 61 DEL REGISTRO ORDINANZE 2019, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO.

Con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale iscritto al n. 61 del registro ordinanze 2019, fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, avente ad oggetto l'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2015, n. 20, Arcelor-Mittal Italia spa, che ha assunto la gestione del ramo d'azienda relativo allo stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto, ritenendosi portatrice di un interesse giuridico particolarmente qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha spiegato intervento, presentando istanza di fissazione anticipata della camera di consiglio per la deliberazione dell'ammissibilità del suo intervento e della conseguente ammissione all'esame del fascicolo del giudizio costituzionale.

Il Presidente della Corte costituzionale, vista l'istanza e ritenuto opportuno valutare nella stessa camera di consiglio anche l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla Regione Puglia, ha fissato, sentito il Giudice relatore, la camera di consiglio del 16 luglio 2019 per la trattazione relativa alla decisione sull'ammissibilità degli interventi.

Con l'ordinanza R.O. 61 del 2019 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto denuncia la previsione, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015, della proroga alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) dei termini per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento. Le censure mosse dal giudice rimettente riguardano poi l'articolo 2, comma 6, nel testo in vigore alla data dell'8 febbraio 2019 del decreto-legge in questione, nella parte in cui prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano approvato con D.P.C.M. del 14 marzo 2014 non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'acquirente dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Il rimettente assume il contrasto delle previsioni censurate con gli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, comma primo, della Costituzione, in relazione agli articoli 2, 8 e 13 della CEDU.

Norme censurate



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (1).

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 marzo 2015, n. 20.

Art. 2. Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.

(In vigore dal 1 marzo 2017)

(*omissis*)

5. Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017 (11). Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 (11) prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5.